

Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA N. 47 DEL 24/06/2021

SETTORE: AREA 4 - Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Gestione Discarica, Demanio

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN SPIAGGIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI. REVOCA DELL'ORDINANZA N. 19 DEL 27/04/2018

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- la Legge Regionale 28 aprile 1999 n. 13 e s.m. e i. "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti";
- la L.R. n. 23 del 22/3/2000 , recante "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 18 in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 parte II del 2 maggio 2002;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- l'ordinanza di sicurezza balneare n. 79/2020 e s.m. e i. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure relativa alla disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione;
- il Progetto comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 13 febbraio 2010 come adeguato alle prescrizioni di cui al Decreto Dirigenziale Regionale n. 1170 in data 19 maggio 2010 e successive modifiche:
- L'Ordinanza demaniale n. 61 del 7 novembre 2013 "Ordinanza per la disciplina degli arenili di competenza territoriale del Comune di Sestri Levante al di fuori della stagione balneare" parzialmente modificata con Ordinanza demaniale n. 54 del 29/09/2017;
- L'Ordinanza demaniale n. 41 del 18 giugno 2021 "Ordinanza per la disciplina delle attività balneari ed elioterapiche sugli arenili demaniali di competenza territoriale del Comune di Sestri Levante";
- L'Ordinanza demaniale n. 18 del 27/04/2018, disciplinante l'accesso in spiaggia degli animali domestici nel periodo invernale;



Città Metropolitana di GENOVA

• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 5/8/2020 che ampliava il fronte mare dell'accesso alla spiaggia agli animali domestici nel periodo estivo dell'area in loc. Pietracalante - Sant'Anna, già disciplinata dall'ordinanza n. 18/2018, da 20 m a 35 m;

CONSIDERATO:

- Che la vigente Ordinanza per la disciplina delle attività balneari ed elioterapiche sugli arenili demaniali di competenza territoriale del Comune di Sestri Levante, vieta, durante la stagione balneare di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani impiegati nel servizio di salvataggio o di vigilanza, condotti da personale specializzato;
- Che ai sensi della medesima ordinanza è demandato a successivo atto la disciplina dell'accesso dei cani alla spiaggia in determinate aree del territorio;

che la vigente **Ordinanza n. 19 del 27/04/2018** ("Ordinanza per la disciplina dell'accesso in spiaggia degli animali domestici"), individua **il tratto di arenile in loc. Pietracalante – Sant'Anna nel quale è ammesso condurre animali domestici per il periodo dal 1 maggio al 30 settembre** (precisando che fino al 1 giugno tale area non è attrezzata né recintata)

Sentita la Giunta che ha disposto di integrare una nuova porzione di arenile in loc. Riva Trigoso, alla foce del Torrente Petronio, da destinare all'accesso degli animali domestici;

OSSERVATO

che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto (art. 147-bis d. lgs. n. 267/2000) è esercitato dal sottoscritto, il quale, con la firma della ordinanza, ne garantisce la regolarità e la correttezza.

Visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

emana la seguente

ORDINANZA

- 1. Ai sensi di quanto stabilito all'art.4.1 lett. i) della vigente "Ordinanza Balneare" n. 41 del 18 giugno 20211, è ammesso, limitatamente al periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, l'accesso degli animali domestici per lo sgambamento nelle seguenti porzioni di arenile, come meglio rappresentate nelle allegate planimetrie:
 - porzione di spiaggia libera in località Pietracalante per un fronte mare di m 35 circa
- porzione di litorale sita in loc. Riva Trigoso, nel tratto di spiaggia libera compreso tra il deposito barche DB13 in sponda sinistra del T. Petronio e la barra di foce del T. Petronio naturalmente variabile in base all'andamento del corso d'acqua.



Città Metropolitana di GENOVA

Tali aree, fino al 1 giugno, non sono attrezzate né recintate. L'area alla foce del Torrente Petronio sarà individuata con un cartello corredato da planimetria, al fine di non interferire, mediante la posa di pali, col deflusso delle acque.

- **2.** La fruizione da parte degli animali domestici nella stagione balneare è subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) l'utilizzo di tali aree è consentito dall'alba al tramonto;
 - b) le aree non sono dotate di ombreggio e servizio di salvataggio, per cui dovrà essere cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare opportune zone d'ombra;
 - c) le aree saranno fornite di acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni canine e sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuarne la consueta pulizia;
 - d) potranno accedere alla spiaggia, in numero massimo di 15 (quindici) alla volta, esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina (tatuati o provvisti di microchip), muniti di certificazione veterinaria attestante la buona salute del cane rilasciata da non più di 15 giorni dal veterinario curante;
 - e) i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
 - f) i proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale;
 - g) i proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
 - h) i cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,50 e non devono mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare; il guinzaglio potrà essere altresì fissato a terra, eventualmente ad un paletto, tipo asta dell'ombrellone, infisso solidamente nella sabbia in modo da impedirne lo sfilamento;
 - i) i proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai propri cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
 - j) i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la spiaggia, all'uopo delimitato da cime tarozzate . L'accesso al mare è consentito a non più di 10 (dieci) cani per volta, che dovranno essere immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno; durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario/detentore;
 - k) è interdetto l'accesso alla spiaggia dei cani di sesso femminile in periodo estrale (c.d."calore");
 - i cani devono essere esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti;
 - m) ogni 2 ore circa il proprietario/detentore deve condurre l'animale fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica;



Città Metropolitana di GENOVA

- n) i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente eventuali deiezioni solide prodotte dagli animali, con palette/raccoglitori idonei da riporre negli appositi contenitori dei rifiuti, mentre devono immediatamente sciacquare con abbondante acqua di mare le eventuali deiezioni liquide.
- **3.** Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
- **4.** Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie in via amministrativa o penale, ai sensi del Codice della Navigazione e delle altre vigenti norme.
- **5.** La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e trasmessa per la pubblicazione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita e agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
- **6.** L'Ordinanza per la disciplina delle attività balneari ed elioterapiche n. 41 del 18 giugno 2021, mantiene piena efficacia, ed è integrata da quanto espressamente disposto nella presente Ordinanza e nei limiti nella stessa indicati.
- 7. L'Ordinanza n. 19 del 27/04/2018 è revocata.
- **8.** Sulla base dei futuri indirizzi della Giunta Comunale si riserva di emanare successiva ordinanza per la disciplina dell'accesso degli animali domestici in spiaggia.

IL DIRIGENTE FRESIA ANNALISA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)